

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTO DI TRIESTE**

ORDINANZA N°42 – 2017

Oggetto: modifica temporanea della viabilità con istituzione dei divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione in Riva del Mandracchio ed aree demaniali adiacenti alla Scala Reale per ripristino della pavimentazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;

VISTO, in particolare, l'art. 22, comma 5° del predetto d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 per cui « *Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi* »;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

VISTI il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

TENUTO CONTO considerato l'imminente inizio dei lavori di manutenzione e ripristino della pavimentazione in Riva del Mandracchio e nelle aree demaniali adiacenti alla Scala Reale commissionati dall'A.S.P.M.A.O. – Porto di Trieste all'Impresa Co.Ge.Vi. S.r.l. di Trieste;

TENUTO CONTO che i lavori sopra citati verranno eseguiti singolarmente per zona secondo il cronoprogramma previsto per la loro realizzazione e che avranno una durata indicativa di cinque giorni;

VISTA l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

SENTITA la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 07.07.2017;

RAVVISATA la necessità di predisporre nelle aree demaniali marittime sopraccitate per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

ORDINA

Art. 1 – Presso le aree demaniali marittime di Riva del Mandracchio e quelle adiacenti alla Scala Reale del Porto Doganale di Trieste, individuate in colore rosso nella planimetria allegata, secondo il cronoprogramma previsto per la realizzazione dei lavori citati in premessa e per ogni singola zona, **trascorse 48 (quarantotto) ore dall'apposizione della prescritta segnaletica di avviso per la durata di 5 (cinque) giorni lavorativi anche non consecutivi e comunque fino alla conclusione degli stessi, sono istituiti i divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione, nonché ove necessario il divieto di accesso, transito veicolare e/o pedonale.**

1.1 - In deroga al presente provvedimento sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi ed al personale dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché ai mezzi ed al personale in servizio di ordine pubblico e soccorso e/o altri autorizzati.

Art. 2 – L'Impresa richiedente con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, dovrà inoltre:

- 2.1 – sollevare l'A.S.P.M.A.O.- Porto di Trieste da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;
- 2.2 – installare la segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;
- 2.3 – delimitare le aree demaniali oggetto della presente Ordinanza, dotando la segnaletica di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza notturna e serale;
- 2.4 – contattare con congruo anticipo il Nucleo Servizi Centrali della Polizia Locale (tel. 040. 675.7682) o altra Autorità/Amministrazione competente in materia per l'accertamento della corretta disposizione della segnaletica (48 ore prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza), nonché per la collocazione di un'eventuale ulteriore segnaletica stradale da integrare a quella già predisposta in loco.
- 2.5 – osservare e far osservare nell'ambito dell'area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs.81/08), ed un generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle diverse attività svolte;
- 2.6 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'uso del bene demaniale in oggetto possa derivare danno e pregiudizio per l'igiene ed al normale uso delle concessioni limitrofe
- 2.7 – riportare allo stato pristino, al termine delle attività, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì

14 LUG. 2017

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

